

# **BVGer D-2854/2007 vom 6. Juli 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2854\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2854_2007)

FR: TAF D-2854/2007 du 6 juillet 2010

IT: TAF D-2854/2007 del 6 luglio 2010

## **Regeste**

Asilo e allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA; art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

### **E. 3.1**

Giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi la procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. La decisione impugnata è stata redatta in una lingua, il francese, che non è quella ufficiale del cantone di residenza del richiedente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 27). Giusta l'art. 4 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla norma se, tra l'altro, il richiedente l'asilo o il suo rappresentante

legale parla un'altra lingua ufficiale.

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

### **E. 4**

Preliminarmente il TAF osserva che, essendo stato il ricorrente posto a beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 28 marzo 2007, oggetti del litigio in questa sede risultano essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto.

### **E. 5**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

### **E. 6.1**

Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito ai propri motivi d'asilo non sarebbero pertinenti a dimostrare una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'interessato avrebbe dichiarato di avere subito delle persecuzioni da parte di alcuni

soldati ribelli ma non avrebbe però mai richiesto la protezione delle autorità, né dunque una siffatta protezione gli sarebbe mai stata negata. L'UFM sottolinea come non sia possibile chiedere asilo in Svizzera senza aver anteriormente cercato la protezione del proprio Paese d'origine. Inoltre, neppure l'essere stato arrestato in precedenza per furto ed il timore di poter venire perseguito penalmente risulta determinante ai sensi della legge sull'asilo secondo l'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore osserva come egli non sarebbe riuscito a rendere verosimili le proprie dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, l'UFM si dichiara perplesso di fronte all'allegazione del ricorrente secondo la quale il di lui padre avrebbe chiesto ai militari di poterlo portare con loro, visti i rischi che avrebbe comportato per il richiedente, come pure alla dichiarazione secondo cui un militare avrebbe sparato un colpo in aria invece di tentare di impedire la fuga dell'interessato. Inoltre, l'autorità inferiore dubita che il richiedente abbia avuto l'occasione fortuita di trovare rifugio presso degli sconosciuti che l'avrebbero accolto prontamente, senza peraltro essere riuscito ad indicarne il nome. L'interessato non sarebbe inoltre stato in grado di fornire indicazioni specifiche per ciò che concerne la persona che l'avrebbe accompagnato e la compagnia aerea con cui sarebbe giunto in Italia, e neppure il tipo di documenti con i quali avrebbe viaggiato. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

## **E. 6.2**

Nel gravame, l'insorgente ha ribadito i fatti descritti nelle audizioni e contesta le conclusioni dell'UFM, considerandole troppo semplicistiche. Egli ha dichiarato che al momento dei fatti sarebbe stato appena sedicenne, e che non sarebbe dunque lecito aspettarsi che un ragazzo della sua età chieda aiuto alle autorità, vista la scarsa affidabilità di queste. Inoltre, egli allega di non aver dichiarato che il padre avrebbe chiesto ai militari di portare il proprio figlio con sé, bensì che questi avrebbe affermato di non poter lasciar solo il proprio figlio, e che sarebbe poi stato un soldato ad ordinare al ricorrente di seguirli (cfr. ricorso, pag. 4 con rimando al verbale di audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). In aggiunta, l'incapacità del ricorrente di ricordare l'identità del proprio accompagnatore ed il nome della compagnia aerea non comporterebbe l'inverosimiglianza dei drammi vissuti (cfr. ricorso, pag. 5), ed egli sottolinea come nel proprio racconto non vi sarebbero contraddizioni e come la semplice possibilità di una soluzione diversa a quanto allegato non implica che la propria versione si dimostrerebbe falsa. Il ricorrente censura inoltre l'assenza di un tutore durante la prima audizione, invocando una violazione dei propri diritti. Infine, egli contesta l'esecuzione del proprio allontanamento, poiché privo di rete sociale e con problemi di salute. Di conseguenza, questa non sarebbe possibile, né ammissibile, né tanto meno ragionevolmente esigibile.

## **E. 7.1**

Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Vi è innanzitutto da osservare, in merito alla mancata immediata designazione di un curatore, che la censura ricorsuale non è tutelabile, essendo sufficiente che la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi sia stata nominata in un momento che le consenta di poter presenziare all'audizione principale sui motivi d'asilo (cfr. GICRA 2004 n. 30). Nel caso concreto, il curatore, nominato in data 18 marzo 2004, era

presente durante l'audizione federale (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 3). Codesto Tribunale constata come l'intero racconto risulti generico e stereotipato, in particolar modo il ricorrente ha allegato di essere stato costretto a seguire i militari dopo che questi avrebbero ucciso suo padre, poiché costoro non avrebbero voluto rischiare che l'insorgente potesse raccontare quanto accaduto (cfr. ibidem, pag. 7), e di essere in seguito riuscito a fuggire, malgrado un militare, vedendolo, avrebbe sparato un colpo in aria ordinandogli di fermarsi (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). Appare illogico che dei soldati ribelli, i quali avrebbero ucciso il padre del ricorrente per il solo motivo che costui avrebbe simpatizzato per Kabila, abbiano deciso di lasciare in vita l'insorgente e addirittura di portarlo con loro per il timore che li potesse denunciare, e, quando egli sarebbe riuscito a scappare, si siano limitati a sparare una volta in aria intimandogli di fermarsi. Risulta peraltro improbabile che il ricorrente, essendosi allontanato durante la notte, abbia avuto la possibilità di constatare che un militare avrebbe sparato in aria, e che per di più detto militare si sia limitato ad un unico colpo (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). A mente di questo Tribunale risulta inverosimile e contro ogni logica che il ricorrente, per ciò che concerne la propria fuga ed il rifugio trovato presso sconosciuti, non sia stato in grado di indicarne il nome (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 9), malgrado, a suo dire, questi gli avrebbero salvato la vita, prima dandogli rifugio, e successivamente portandolo all'ospedale dopo che egli avrebbe tentato il suicidio (cfr. ibidem). Il ricorrente ha ulteriormente leso la propria credibilità con le allegazioni in merito al proprio espatrio, secondo le quali uno sconosciuto avrebbe pagato l'intero viaggio dell'insorgente, di cui peraltro egli non è riuscito a fornire l'identità, senza che tale benefattore avesse chiesto o ricevuto alcuna remunerazione (cfr. ibidem, pagg. 7 e 11), come pure qualsiasi dettaglio riguardante la compagnia aerea, malgrado egli abbia dichiarato di aver fatto due scali prima di giungere in Italia (cfr. ibidem, pag. 4). Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.

## **E. 7.2**

In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente l'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18, pag. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15, pag. 107 e segg.). Come l'autorità inferiore ha rettamente sottolineato, il ricorrente non si è rivolto alle autorità congolese per denunciare i presunti fatti perpetrati dai militari ribelli, ritenendo di essere ricercato per il furto ai danni di una donna di B.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 7). Si rileva in primo luogo che delle ricerche di polizia od una condanna secondo le leggi nazionali per reati commessi sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto più che, a prescindere della verosimiglianza di quanto allegato, egli stesso ha dichiarato di non conoscere la pena prevista per il proprio furto, accennando alla possibilità di essere condannato al carcere oppure di dover pagare una multa (cfr. ibidem, pag. 10). Si rileva inoltre che non vi è

ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Congo, se opportunamente sollecitate, un'appropriate protezione in futuro contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.

### **E. 7.3**

Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

### **E. 8**

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

### **E. 9**

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, va respinto.

### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevole in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisione da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

### **E. 11**

Considerato inoltre che l'insorgente è patrocinato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio a CHF 600.-, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal patrocinatore del ricorrente (art. 15 in combinato disposto con art. 5 2a frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

### **E. 12**

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)